



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Delibera di Consiglio Comunale N.18 del 13/03/2000

IL SINDACO

VISTO il comma 3 dell'art. 4 della legge 142/90, che prevede che gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 8 del 15.02.2000, resa esecutiva dalla sezione per gli atti dei comuni della provincia di Campobasso e del comitato di controllo del Molise, è stato approvato il testo del nuovo statuto comunale, modificato in base ai rilievi dell'organo di controllo, con il voto favorevole di 11 presenti, che non raggiunge il quorum richiesto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, dovendosi computare in tale quorum anche il Sindaco, per cui occorre procedere ad una nuova votazione, entro 30 giorni, per poter concludere l'iter di approvazione dello statuto;

DATO ATTO che il comma 4 dell'art. 4 della legge 142/90, come modificato dalla legge 265/99, dispone che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente e che comunque dopo il controllo del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla nuova votazione entro il termine di 30 giorni dal 15 febbraio scorso, data in cui è avvenuta la prima votazione;

PROPONE

Approvare nuovamente, per i motivi indicati in premessa, lo statuto comunale nel testo già approvato nella seduta del 15.02.2000 con verbale di deliberazione n. 8, resa esecutiva dall'organo di controllo;

-procedere, ad avvenuto esame e controllo dal competente organo regionale presso cui va inviata la deliberazione ai sensi e per gli effetti del comma 33 dell'art. 17 della legge 127/97, all'affissione all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi decorsi i quali lo statuto entra in vigore, ed all'invio al Ministero dell'Interno ed alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Molise.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco Cloridano Bellocchio illustrare la proposta di deliberazione, specificandone le motivazioni;

SENTITO il consigliere Giuseppe Vaccaro preannunciare il voto contrario, ribadendo l'incongruenza contenuta nell'art. 20 dello Statuto;

ASCOLTATO il Sindaco Cloridano Bellocchio ribadire la necessità di riapprovare lo stesso testo, che potrà successivamente essere migliorato;

Con votazione resa per alzata di mano da parte dei 15 presenti e votanti, di cui 12 favorevoli e 3 contrari (Carissimi, De Sanctis e Vaccaro),

DELIBERA

-approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-inviare all'organo di controllo la presente deliberazione.-

STATUTO

Comune di
GUGLIONESI

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Guglionesi è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della propria autonomia per svolgere la propria attività e perseguire i suoi fini istituzionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della Costituzione della Repubblica italiana.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Guglionesi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Molise, con la Provincia di Campobasso e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, curandone sviluppo e progresso civile nel rispetto della compatibilità con l'ambiente.
2. Il Comune promuove e tutela l'assetto equilibrato del territorio, concorrendo assieme alle altre istituzioni alla riduzione dell'inquinamento, assicurando diritti e necessità personali anche per le generazioni future, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, tutelando la salute dei cittadini.
3. Il Comune ispira altresì la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Guglionesi, sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita personale;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere sociale e mutualistico affinché si realizzi un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale di maternità e paternità, anche tramite i servizi sociali ed educativi soprattutto per la cura e l'educazione dei figli, garantendo il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) rispetto e tutela di diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo la pari opportunità professionale, culturale, politica e sociale fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 100,73 Km² e confina con i comuni di Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Larino e San Martino in Pensilis.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via Gian Domenico De Sanctis al n. 55.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale, salvo casi di necessità o per particolari esigenze che richiedano di tenersi in luoghi diversi.
4. Nel territorio comunale di Guglionesi non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive, nel rispetto delle attribuzioni e competenze comunali in materia.

Art. 4

Stemma, gonfalone e feste civili

1. Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome di Guglionesi.
2. Lo stemma comunale è quello storico: tre colline, quella centrale più alta su cui spiccano tre sale.
3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune ogni qual volta si renda opportuno ufficializzare la partecipazione dell'ente a particolari iniziative, in cerimonie o ricorrenze.
4. La Giunta comunale può autorizzare uso e riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali solo ove esista un pubblico interesse.
5. Il giorno 3 Giugno la comunità celebra il suo Patrono Sant'Adamo, anche con solennità civili.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi per favorirne la partecipazione alla vita collettiva, consentendo di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani ed anziani, Unicef.
2. Modalità di elezione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità mediante gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, con l'apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca la collaborazione, in primo luogo, coi comuni vicini, con la Provincia di Campobasso e con la Regione Molise.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Gli organi del comune sono il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, salvo nel caso in cui debba esercitarsi una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento di qualità personali, per cui viene richiesta la votazione a scrutinio segreto.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono per il tramite dei responsabili dei settori; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, che firma i verbali assieme al Sindaco o a chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito temporaneamente dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

Art. 9 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale, che ispira la propria azione al principio di solidarietà, definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti de comune presso enti, aziende ed istituzioni, provvedendo alla nomina degli stessi qualora lo preveda la legge, restando inteso che la validità è limitata all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dello organo consiliare.

4. Il consiglio comunale esercita potestà e competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, svolgendo le proprie attribuzioni in conformità ai principi, alle modalità e procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa, soprattutto attraverso gli atti fondamentali che devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui sono iscritte, nella convocazione, le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito e quelle straordinarie almeno tre, restando inteso che in caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, che possono contenere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima, che contengono le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune da parte del messo comunale, che ne deve fare espressa dichiarazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui si è già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare va affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e va adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, atteso che le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. Nel caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale, che rimane incarica, così come la giunta, fino alla data delle elezioni ed il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco.

Art. 11

Linee programmatiche del mandato

1. Le linee programmatiche sulle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, al consiglio entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamenti nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 Dicembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, restando inteso che è possibile integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto all'approvazione consiliare, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, composte da soli consiglieri comunali con criterio proporzionale, il cui funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinate con apposito regolamento.
2. La deliberazione di istituzione dovrà essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. Ove siano istituite commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell'articolo 1 comma primo della legge 3/8/1999 n.265, la presidenza viene attribuita a consigliere appartenente a gruppo consiliare di opposizione.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, che rappresentano l'intera comunità a cui costantemente rispondono, sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione alla carica, restando inteso che nel caso di parità di voti sono svolte dal più anziano d'età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive a sessioni ordinarie o straordinarie senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previa comunicazione per iscritto inviata da parte del responsabile del procedimento che fa capo al settore degli affari generali, ai sensi dell'art. 7 della legge 24/1/90, restando inteso che entro il termine di 20 giorni il consigliere interessato potrà presentare documenti giustificativi che il consiglio comunale dovrà valutare ai fini della definitiva decisione in merito alla decadenza.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché il diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e conoscere ogni altro atto utilizzato per l'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso cui verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. È istituita, presso il comune di Guglionesi, la conferenza dei capigruppo per un'adeguata e preventiva informazione sull'attività del consiglio, la cui disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari, domiciliati presso l'impiegato addetto al protocollo del comune, possono ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 16 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, comunali, impartisce direttive al segretario comunale, anche se nominato direttore generale, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune ed ha inoltre la competenza ed i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Molise, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché le attività della giunta e dei singoli assessori;

- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 142/90;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, conferendogli e revocandogli le funzioni di direttore generale se lo ritenga opportuno, previa deliberazione della giunta comunale;
- f) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni dell'art.51 della legge 142/90 e successive modifiche, ispirandosi ai principi del bando pubblico o dell'intuito personale motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici denominati decreti.
- g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso gli uffici dell'ente le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende ed istituzioni appartenenti al comune, svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, di cui è presidente e ne dispone la convocazione, anche quando la richiesta gli è formulata da un quinto dei consiglieri, nel qual caso l'adunanza è tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia va motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni

dalla sua presentazione; ove venga approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, dopo di che si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età che vi provvede d'intesa coi capigruppo consiliari.
4. Entro 30 giorni dalla nomina, la commissione relaziona al consiglio, che in seduta pubblica si pronuncia, salvo rinvio a successiva seduta da tenersi entro 10 giorni.

Art. 23

Giunta comunale

1. La giunta è organo d'impulso e gestione amministrativa, che collabora col Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale; in particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 4 e massimo di 6 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Normalmente gli assessori sono scelti tra i consiglieri, ma possono anche essere nominati assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, nelle modalità di convocazione e funzionamento stabilite informalmente dalla stessa giunta.
2. Le sedute della giunta sono valide se, in relazione al numero dei propri componenti (Sindaco ed assessori) sono presenti oltre la metà degli aventi diritto e le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole espresso da oltre la metà dei presenti.

Art. 27
Competenze

1. La giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o dello Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai singoli responsabili dei settori.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi e provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre al consiglio comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per determinare quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici su proposta del responsabile del settore interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) autorizza il Sindaco a conferire o revocare le funzioni di direttore generale al segretario comunale;
 - j) pone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per la elezione, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia di Campobasso, dalla Regione Molise e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri e standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale eventualmente nella veste di direttore generale;
 - p) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - q) approva il Peg su proposta del segretario comunale eventualmente nella funzione di direttore generale, ove non ci si sia avvalsi della possibilità di convenzionarsi con altri enti locali per la nomina;
 - r) nomina il difensore in caso di contenzioso o resistenza in giudizio.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente per assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime incentivando forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo, con modalità definite da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove forme di associazionismo, anche attraverso l'eventuale istituzione della consulta delle associazioni presenti nel territorio comunale e per questo la giunta procede alla registrazione delle associazioni operanti nell'ambito comunale, sulla base di una loro istanza dalla quale risulti la sede ed il nominativo del legale rappresentante e venga depositato lo Statuto associativo e presentato il bilancio annuale.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione italiana, dalle norme vigenti e dallo Statuto comunale.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 31

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle stesse associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, per garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, con modalità da stabilire in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere il rendiconto che evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione in attività volte a migliorare la qualità della vita, soprattutto delle fasce emarginate, e dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano il sostegno dell'ente, eventualmente anche di natura economica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

CAPO III — MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione per acquisire pareri e proposte sull'attività amministrativa.
2. Le forme ditali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 Petizioni

1. Al fine di sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni ed esigenze di natura collettiva, è possibile fare petizioni inoltrandole al Sindaco, il quale entro 10 giorni, le assegna in esame all'organo competente, inviandone copia ai gruppi consiliari presenti all'interno del consiglio comunale.
2. Se la petizione è sottoscritta da oltre 300 persone l'organo competente deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni dal ricevimento ed il contenuto della decisione deve essere pubblicizzato negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari residente nel territorio.

Art. 35 Proposte

1. Se almeno 500 elettori del comune avanzano al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, il Sindaco dopo aver ottenuto il parere del responsabile del settore interessato, trasmette la stessa ai gruppi presenti in consiglio comunale entro i successivi 15 giorni.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le proprie determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, provvedendo alla pubblicazione negli appositi spazi e dandone comunicazione ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti alle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, escluse le materie dei tributi locali e le tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o delle quali si è svolto già referendum nell'ultimo quinquennio o Statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, strumenti urbanistici.
2. Il quesito che va sottoposto agli elettori non deve ingenerare equivoci e deve essere di immediata comprensione, potendo avere per oggetto anche atti amministrativi approvati dagli organi competenti comunali.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la validità e la proclamazione dei risultati, che con atto formale da assumere entro 30 giorni si dovranno recepire, purchè abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto alle consultazioni.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti, che negli altri casi possono invece essere deliberati dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 37 Accesso agli atti

1. Ogni cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, potendosi sottrarre alla consultazione solo gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
2. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e con le modalità previste da apposito regolamento.
3. Il regolamento individua le categorie di documenti formati dal comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per esigenze di riservatezza.

Art. 38 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, esclusi quelli con un destinatario determinato che vanno notificati, sono pubblici e vanno adeguatamente pubblicizzati, di norma, mediante l'affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale, a cura del segretario comunale che si avvale del messo comunale nominato dal Sindaco, e su attestazione di questi certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 39
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa sulle quali va data risposta motivata entro 30 giorni dal ricevimento, che potrà essere differito nel caso vi siano motivate condizioni.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 40
Nomina

1. Il Comune di Guglionesi può avere un difensore civico nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri tra i cittadini che abbiano fatto pervenire la propria candidatura da includere in un elenco, previo controllo dei seguenti requisiti:

a) condizione di eleggibilità a consigliere comunale;

b) non essere parlamentare, consigliere regionale, provinciale o comunale, membro di comitato regionale di controllo, ministro di culto, membro di partiti politici, dipendente comunale, amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituti e aziende aventi rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano contributi o sovvenzioni;

c) non essere coniuge o avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori comunali, dipendenti o segretario comunale;

d) non fornire prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.

La designazione deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o laurea equipollente. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'eventuale insediamento del successore.

Art. 41
Decadenza

1. Nel caso in cui sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbero la nomina o se tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale, il consiglio pronuncia la decadenza del difensore civico, che può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai due terzi dei consiglieri.

Art. 42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso organi ed uffici del comune per garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri, su richiesta degli interessati o per propria iniziativa.

2. Egli provvede affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata, dando indicazioni e consigli alla parte offesa perché possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge, vigilando altresì che a tutti i cittadini si riconoscano i medesimi diritti, dando la propria disponibilità per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 127/97 con le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo di legge.

Art. 43
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale per consentire la consultazione degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione e per poter convocare il responsabile del settore interessato e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio.
2. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che glielo ha richiesto, le illegittimità ed i ritardi riscontrati, invitando l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 44
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti più opportuni per eliminarli.
2. La relazione, che può anche indicare proposte per migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi nonché garantire l'imparzialità delle decisioni, va affissa all'albo pretorio, trasmessa ai consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
3. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
Regolamento

1. Con apposito regolamento sono precisate le modalità dello svolgimento dell'incarico ed ogni ulteriore determinazione in merito alla figura del difensore civico.

CAPO V — PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del dipendente responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal dipendente o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito, che deve sentirlo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo va data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
3. Nel caso in cui l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il dipendente responsabile deve dargli comunicazione della richiesta ricevuta e questi ultimi possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il dipendente responsabile deve dare comunicazione ai soggetti portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine minimo di 15 giorni entro cui produrre memorie, istanze o proposte, o chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia molto gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentita la pubblicazione ai sensi dell'art.38 dello Statuto.

Art. 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti nei due precedenti articoli, sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra soggetto privato interessato e giunta comunale, nella cui premessa va esplicitata la garanzia del pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Le indicazioni contenute nel presente capo sono oggetto di apposito regolamento sul procedimento.

TITOLO III — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i responsabili dei settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici-privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica, escluso il referendum.

Art. 53 Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio economico e finanziario da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54 Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali disciplina struttura, funzionamento, attività, controlli degli organi che sono il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio dei revisori.
2. Presidente ed amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale sulla base dei criteri indicati dal consiglio comunale, che nomina il collegio dei revisori dei conti e conferisce il capitale di dotazione e determina indirizzi e finalità dell'amministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per determinare tariffe per fruire di beni e servizi.

Art. 55 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale, aventi come organi il consiglio d'amministrazione, il presidente e, ove previsto dall'apposito regolamento, il direttore. Il Sindaco ha la competenza della nomina degli organi, che può altresì revocare per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
2. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle ; istituzioni, compresi i criteri generali per determinare tariffe per fruire di beni o servizi, approva bilanci annuali e pluriennali, programmi e conto consuntivo ed esercita la vigilanza delle istituzioni.
3. Il consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
4. E' confermato il riconoscimento dell'istituzione della scuola materna comunale "Mimi del Torto", nel rispetto dell'atto di donazione originario.

Art. 56 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, che dovrà prevedere partecipazione necessariamente maggioritaria per servizi pubblici di primaria importanza.
2. Atto costitutivo, Statuto o acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale, garantendo comunque la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 57 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazioni degli enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58 ConSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per gestire uno o più servizi in maniera associata secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili, facendo approvare da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio, che preveda l'obbligo di trasmettere al comune gli atti fondamentali.

2. Il Sindaco o delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59 Accordi di programma

1. Il sindaco per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza che provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della vigente normativa.

3. Se l'accordo è adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV — UFFICI E PERSONALE CAPO I - UFFICI

Art. 60 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve tendere ad essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia di attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito autonomo decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al

sindaco ed alla giunta e funzione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori ed al segretario eventualmente nella funzione di direttore generale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

1. Il comune con regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi e settori e fra questi ed il segretario eventualmente con funzioni di direttore generale.

2. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che si aggregano, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

3. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando accordi ai sensi delle vigenti norme contrattuali e di legge.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli ed ordinati secondo categorie in conformità delle leggi e dei contratti collettivi, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ciascun dipendente comunale é tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi ed uffici e, nel rispetto dei ruoli e competenze, a raggiungere gli obiettivi assegnati, rispondendo al responsabile del settore ed al segretario comunale eventualmente nella funzione di direttore generale per gli atti compiuti ed i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina condizioni e modalità con cui il comune promuove l'aggiornamento del personale.

CAPO II — IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 64

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Il direttore generale dovrà, in tal caso, provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati

Art. 65

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, in particolare esercitando le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività del personale preposto a servizi ed uffici e settori;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori, adottandone le sanzioni sulla base di quanto prescritto a livello regolamentare e normativo,

e) autorizza missioni, prestazioni di lavoro straordinario, congedi e permessi dei responsabili dei settori;

f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g) emana atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili di settore;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal competente servizio.

Art. 67

Responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed a attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla giunta e dal direttore generale, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 142/90 e successive modifiche, previa deliberazione della giunta comunale, così come quelle di responsabile di settore, oltre a quelle specificate nel successivo capo III del presente Statuto comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano attestazioni e certificazioni;

c) emettono comunicazioni, verbali, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano ordinanze di demolizione di manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione ed emettono i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- f) emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento, eccetto quelle di cui all'art.38 della legge 142/90;
- h) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dai regolamenti; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale o direttore generale se nominato; j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni ai dipendenti secondo le direttive del Sindaco e del segretario comunale o direttore generale se nominato;
- k) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi nei confronti del direttore generale se nominato o al Sindaco.

Essi possono delegare le funzioni a personale sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare svolgimento dei compiti assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili dei settori ulteriori funzioni non previste da Statuto e regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69

Incarichi dirigenziali, direttivi e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, coi limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa deliberazione della giunta comunale, può procedere anche intuitu personae, al di fuori della dotazione organica all'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, direttivo o di alta specializzazione nel caso in cui fra i dipendenti non vi siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche intuitu personae, la titolarità della responsabilità di settore a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con appropriata motivazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire, entro i limiti previsti dalla legge.

3. I contratti a tempo determinato non possono trasformarsi a tempo indeterminato.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne durata, mai superiore a quella del programma, e criteri per determinare il relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della giunta comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non versi in dissesto o nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

CAPO III — IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 72

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale, il cui stato giuridico e trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune ed agli uffici.

Art. 73

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al sindaco o chi ne fa le veci.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, formulando pareri ed esprimendo valutazioni, se richieste, di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta ed al Sindaco.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercitando altresì ogni altra funzione attribuitagli da statuto o regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 74

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei dipendenti apicali in possesso di laurea, idonea per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, che collabora col segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV — LA RESPONSABILITÀ

Art. 75

Responsabilità verso il comune

1. Amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a responsabile del settore, la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 76

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale e l'eventuale direttore generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite da leggi o regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Se il comune ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente ci si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale o dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti operazioni il cui compimento sia obbligo di legge o regolamento per i soggetti preposti.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali de comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione, salvo che non abbiano fatto constare a verbale il loro dissenso.

Art. 77

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto albi responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato dalla legge e dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata si certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio del patrimonio.

Art. 79

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge i regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; l'entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenti con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo d privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali d comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. L'alienazione di beni immobiliari del comune viene effettuata, in base ad apposito regolamento, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della legge 127/97 e successive modifiche, per assicurare criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto; le somme provenienti da tali alienazioni, oltre che da lasciti e donazioni andranno impiegate per estinguere passività onerose o migliorare il patrimonio o realizzare opere pubbliche.

Art. 81

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore che ricomprende il servizio finanziario.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 83

Attività contrattuale

1. Il comune, per perseguire i suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del settore competente di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei 3 revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge e con le modalità indicate nel regolamento comunale di contabilità.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 85
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento delle spese.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, nonché dal regolamento comunale di contabilità e da apposita convenzione.

Art. 86
Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei settori possono essere chiamati a seguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati da giunta e consiglio.
2. Le operazioni eseguite vengono descritte in un verbale che si rimette alla giunta per i provvedimenti di competenza.



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Delibera di Consiglio Comunale N.11 del 28/04/2004

Si da atto che la presente seduta costituisce un aggiornamento della seduta del giorno precedente 27 aprile 2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del consigliere Vincenzo Angelucci sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Con voti favorevoli 16 e contrari 1 (Saracino);

DELIBERA

-approvare la proposta di deliberazione n. 11 del 20.04.2004 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.-

Proposta di Deliberazione

Richiamato il vigente statuto comunale ed in particolare l'art.19 dello stesso statuto in cui si stabilisce che il Sindaco è presidente del Consiglio Comunale;

Ritenuto di modificare in sede di riesame tale articolo dello statuto comunale in considerazione della opportunità che la presidenza del Consiglio Comunale, quale Istituzione di democrazia e di controllo, possa anche assegnarsi a soggetto diverso dal Sindaco;

Richiamato il principio generale di riesame degli atti amministrativi limitatamente all'art.19 del vigente statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di conformità ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 da parte del Segretario Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI DELIBERI

- di modificare l'art.19 dello statuto comunale nel modo seguente:

" 1. Il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione, anche quando la richiesta gli è formulata da un quinto dei consiglieri, nel qual caso

l'adunanza è tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale,

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalla legge;

c) riceve interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale, in quanto di competenza consiliare"

Art.19 bis " Costituzione dell'Ufficio di Presidenza "

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è formato dal Presidente del Consiglio comunale e dal Vice Presidente
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale; garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale. Assicura la complessiva programmazione dell'attività consiliare, coordina i lavori delle Commissioni consiliari con quelli del Consiglio, garantisce un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
3. Il Presidente del Consiglio comunale dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che ripetutamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori
4. Al Presidente del Consiglio comunale sono assicurate adeguate strutture nell'espletamento di tutte le funzioni attribuitegli. Tali strutture godono della necessaria autonomia funzionale al fine di garantire il supporto tecnico e operativo ai singoli Consiglieri comunali, poiché la principale prerogativa del Consiglio è quella di essere organo di controllo e verifica dell'attività amministrativa, oltre che di indirizzo.
5. Il Vice Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, fatte salve le dimissioni volontarie nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Il Vice Presidente, inoltre, cessa dalla carica per richiesta di almeno due terzi dei consiglieri in carica e voto palese espresso dalla maggioranza degli stessi.